



La Segreteria Nazionale

[www.siap-polizia.org](http://www_siap-polizia.org)

DECRETO FLUSSI

Il Senato approva in via definitiva la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

Il decreto sui flussi migratori approvato oggi in via definitiva dal Senato intende regolamentare l'azione delle navi delle Ong nel Mediterraneo con il dichiarato "duplice obiettivo da una parte di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e dall'altra l'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica". Introduce nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare operato dalle navi delle organizzazioni non governative modificando alcuni commi del cosiddetto decreto Lamorgese e regolando la questione dei salvataggi multipli. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità. Le navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare devono possedere le autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e i requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione nelle acque territoriali; aver raccolto tempestivamente previa informativa le intenzioni dei migranti di richiedere la protezione internazionale; richiedere nell'immediatezza dell'evento l'assegnazione del porto di sbarco; raggiungere il porto di sbarco indicato dalle autorità senza ritardi per completare il soccorso; fare in modo che le operazioni di soccorso non aggravino le situazioni di pericolo a bordo e non impediscano il raggiungimento del porto di sbarco. Se le ONG violano queste prescrizioni si applica al comandante della nave una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000. La responsabilità solidale si estende all'armatore e al proprietario della nave. Competente all'irrogazione delle sanzioni accertate dagli organi addetti al controllo è il Prefetto della provincia interessata dallo sbarco. Viene poi applicato il fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione con medesima nave si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. Previste anche sanzioni che vanno dai 2000 ai 10mila euro al comandante e all'armatore della nave che non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità.

Roma, 23 febbraio 2023



N. 553

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'interno (PIANTE DOSI)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)
e con il Ministro della difesa (CROSETTO)**

(V. Stampato Camera n. 750)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 febbraio 2023

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 febbraio 2023*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio
2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

I N D I C E

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1**

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera b):

al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: « ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate » sono sostituite dalle seguenti: « alle certificazioni e ai documenti rilasciati » e le parole: « in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo »;

al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: « all'articolo 214 del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

al capoverso 2-sexies:

al primo periodo, la parola: « limite » è sostituita dalla seguente: « limitazione » e le parole: « o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni »;

al terzo periodo, le parole: « trova applicazione » sono sostituite dalle seguenti: « si applica »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco »;

al capoverso 2-septies:

al primo periodo, dopo le parole: « 2-sexies, primo » sono inserite le seguenti: « e quinto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per il luogo di accertamento della violazione »;

al secondo periodo, dopo le parole: « Si osservano » sono inserite le seguenti: « , in quanto compatibili, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, al fondo di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall’anno 2023, all’erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020 ».

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. – (*Clausola di invarianza finanziaria*) – 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di gestione delle operazioni di soccorso in mare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con mo-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con mo-

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l’evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorità, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 2-bis. *Identico:*

a) la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare opera in conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera ed è mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell’inquinamento, della certificazione e del-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1.

b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

c) è stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;

d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità è raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

e) sono fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;

f) le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

2-ter. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies*.

2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

l'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica.

2-ter. Identico.

2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.

2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limite o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa ac-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 214 del **codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

2-quinquies. Identico.

2-sexies. Fuori dei casi in cui è stato adottato il provvedimento di **limitazione** o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare **nonché dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina** o non si uniforma alle **loro** indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1.

cessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e trova applicazione il comma 2-*quater*, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-*quinquies*.

2-*septies*. All’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-*quater*, primo periodo, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, primo periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e **si applica** il comma 2-*quater*, secondo, quarto, quinto e sesto periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-*quinquies*. **Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all’assegnazione del porto di sbarco.**

2-*septies*. All’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-*quater*, primo periodo, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, primo e **quinto** periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente **per il luogo di accertamento della violazione**. Si osservano, **in quanto compatibili**, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. **I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui all’articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall’anno 2023, all’erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell’articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020** ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Art. 2.

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. **Dall'attuazione** delle disposizioni **di cui al presente decreto** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni **competenti** provvedono **alle** attività **ivi** previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.